



COMUNE DI MONTOGGIO

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 26/10/2004
e deliberazione n. 28 del 04/08/2005

Note:

Modificato con deliberazione CC 19 del 24/05/2008
Modificato con deliberazione CC 23 del 02/09/2009
Modificato con deliberazione CC 35 del 13/11/2017
Modificato con deliberazione CC 18 del 26/04/2018
Modificato con deliberazione CC 16 del 14/05/2019
Modificato con deliberazione CC 006 del 13/03/2023

Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto

Articolo 2 Competenze

Articolo 3 Responsabilità

Articolo 4 Servizi gratuiti e a pagamento

Articolo 5 Atti a disposizione del pubblico

CAPO II - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Articolo 6 Denuncia dei decessi

Articolo 7 Denuncia decessi accidentali e delittuosi

Articolo 8 Denuncia della causa di morte

Articolo 9 Comunicazione decessi dovuti a reati

Articolo 10 Rinvenimento di cadavere o resti mortali

Articolo 11 Medico necroscopo

Articolo 12 Autorizzazione alla sepoltura

Articolo 13 Nati morti e prodotti abortivi

CAPO III - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Articolo 14 Periodo di osservazione

Articolo 15 Periodo di osservazione nei casi di morte improvvisa o apparente

Articolo 16 Periodo di osservazione nei casi di morte per malattia infettiva – diffusiva o per avanzato stato di putrefazione

Articolo 17 Disposizione della salma durante il periodo di osservazione

CAPO IV - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Articolo 18 Depositi di osservazione ed obitori

CAPO V - FERETRI

Articolo 19 Deposizione della salma nel feretro

Articolo 20 Verifica e chiusura feretri

Articolo 21 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

Articolo 22 Fornitura gratuita di feretri

Articolo 23 Piastrina di riconoscimento

CAPO VI - TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 24 Modalità del trasporto e percorso

Articolo 25 Esecuzione dei Trasporti Funebri

Articolo 26 Orario dei Trasporti Funebri

Articolo 27 Modalità dei Trasporti

Articolo 28 Norme generali per i trasporti

Articolo 29 Riti religiosi

Articolo 30 Trasferimento di salme senza funerale

Articolo 31 Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

Articolo 32 Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazioni

Articolo 33 Trasporti in luogo diverso dal cimitero

Articolo 34 Trasporti all'estero o dall'estero

Articolo 35 Trasporto di ceneri e resti

TITOLO II -CIMITERI

CAPO I - CIMITERI

Articolo 36 Elenco cimiteri

Articolo 37 Disposizioni generali - Vigilanza

Articolo 38 Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Articolo 39 Disposizioni generali

Articolo 40 Piano regolatore cimiteriale

CAPO III – CAMERA MORTUARIA

Articolo 41 Camera mortuaria

Articolo 42 Caratteristiche della camera mortuaria

CAPO IV - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 43 Inumazione

Articolo 44 Cippo

Articolo 45 Tumulazione

Articolo 46 Deposito provvisorio

CAPO V - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 47 Esumazioni ordinarie

Articolo 48 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

Articolo 49 Esumazione straordinaria

Articolo 50 Estumulazioni

Articolo 51 Esumazioni ed estumulazioni. Pagamento delle tariffe

Articolo 52 Raccolta delle ossa

Articolo 53 Oggetti da recuperare

Articolo 54 Disponibilità dei materiali

CAPO V I - CREMAZIONE

Articolo 55 Crematorio

Articolo 56 Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

Articolo 57 Urne cinerarie

CAPO VII - POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 58 Orario - Servizio di custodia

Articolo 59 Disciplina dell'ingresso

Articolo 60 Divieti speciali

Articolo 61 Riti funebri

Articolo 62 Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

Articolo 63 Fiori e piante ornamentali

Articolo 64 Materiali ornamentali

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 65 Sepolture private

Articolo 66 Durata delle concessioni

Articolo 66 BIS – Sepolture private a tumulazioni pregresse – mutamento del rapporto concessorio

Articolo 67 Modalità di concessione

Articolo 68 Uso delle sepolture private

Articolo 69 Manutenzione

Articolo 70 Costruzione dell'opera - Termini

CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Articolo 71 Divisione, Subentri

Articolo 72 Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni

Articolo 73 Rinuncia a concessione di aree libere

Articolo 74 Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

Articolo 75 Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua

CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 76 Revoca

Articolo 77 Decadenza

Articolo 78 Provvedimenti conseguenti la decadenza

Articolo 79 Estinzione

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 80 Accesso al cimitero

Articolo 81 Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

Articolo 82 Responsabilità

Articolo 83 Recinzione aree - Materiali di scavo

Articolo 84 Introduzione e deposito di materiali

Articolo 85 Orario di lavoro

Articolo 86 Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

Articolo 87 Vigilanza

Articolo 88 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

CAPO II - IMPRESE POMPE FUNEBRI

Articolo 89 Funzioni - Licenza

Articolo 90 Divieti

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 91 Mappa

Articolo 92 Annotazioni in mappa

Articolo 93 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

Articolo 94 Schedario dei defunti

Articolo 95 Scadenziario delle concessioni

CAPO II - NORME TRANSITORIE - SANZIONI - TARIFFE E CANONI- DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 96 Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Articolo 97 Cautele

Articolo 98 Atti previsti dal presente regolamento.

Articolo 99 Concessioni pregresse

Articolo 100 Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

Articolo 101 Tariffe e Canoni

Articolo 102 Sanzioni

Articolo 103 Regolamento speciale di Polizia Mortuaria

Articolo 104 Entrata in vigore

ALLEGATO A - Tariffe servizi cimiteriali

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

(1) Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/7/1934, al D.P.R. 10/9/1990 n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sulla costruzione, gestione e custodia del cimitero e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Articolo 2 - Competenze

(1) La Polizia Mortuaria comunale comprende tutte le funzioni svolte dal Comune in relazione alle morti delle persone, ai trasporti funebri, alla sepoltura, alla gestione dei cimiteri comunali, alla vigilanza sulle sepolture private e sui sepolcri privati, non specificatamente attribuita ad altri enti od organi.

(2) Le Funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, per mezzo degli Uffici e Servizi Amministrativi e Tecnici del Comune e del Servizio di igiene pubblica o del coordinatore sanitario dell'A.U.S.L., per quanto di competenza.

Articolo 3 - Responsabilità

(1) Il Comune cura che all'interno del/i cimitero/i siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel/i cimitero/i da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

(2) Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Articolo 4 - Servizi gratuiti e a pagamento

(1) Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

(2) Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo articolo 10, comma 1);
- c) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- d) il feretro per le salme di persone che rientrano nei casi indicati al successivo articolo 22.

(3) Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe disciplinate con apposita delibera della Giunta Comunale, allegato "A" al presente Regolamento, di cui forma parte integrante e sostanziale e soggetta ad adeguamento a discrezione dell'Amministrazione Comunale

Articolo 5 - Atti a disposizione del pubblico

(1) Presso gli uffici del responsabile del servizio competente e' tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR 285 del 10/9/1990 perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

(2) Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nel cimitero (in ogni entrata):

- l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
- copia del presente regolamento;
- ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO II DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI.

Articolo 6 - Denuncia dei decessi

(1) Ogni caso di morte deve essere denunciato all'ufficiale dello Stato Civile, entro 24 ore dal decesso:

- a) da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso, se la morte avviene nell'abitazione del defunto;
- b) da due persone che ne sono informate, se la morte avviene fuori dall'abitazione del defunto;
- c) dal direttore o da un delegato dell'Amministrazione, se la morte avviene in un ospedale.

(2) L'obbligo della denuncia sussiste anche per nati morti.

(3) All'atto della denuncia dovranno essere fornite all'Ufficiale dello Stato Civile tutte le indicazioni stabilite dall'art. 73 del d.P.R. del 3 novembre 2000, n. 396, sul regolamento dello stato civile.

Articolo 7 - Denuncia decessi accidentali e delittuosi.

(1) Chiunque ha per primo notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso, avvenuto in persona priva di assistenza è tenuto ad informare l'autorità di pubblica sicurezza, aggiungendo tutte quelle notizie, a sua conoscenza, come potessero giovare a stabilire la causa della morte e l'identità del defunto.

Articolo 8 - Denuncia della causa di morte

(1) Indipendentemente dalla denuncia di cui ai precedenti art. 6 e 7, i medici, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, devono denunciare al Sindaco, entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda di morte predisposta dal Ministero della sanità e fornita gratuitamente dal Comune, la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.

(2) Nel caso di morte per malattia infettiva, compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune deve darne informazione, immediatamente all'Azienda Sanitaria locale dove è avvenuto il decesso.

(3) Nel caso di decesso di persona non assistita da medico, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo, di cui all'art. 11.

(4) L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o a scopo di riscontro diagnostico. In questo caso si debbono osservare le disposizioni contenute negli artt. 39 e 45 del Reg. D.P.R. n. 285 del 10.09.1990.

- (5) Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dal dec.lgs. 17/03/1995 n.230 e successive modifiche, in quanto applicabili
- (6) La scheda di morte ha finalità esclusivamente statistiche, sanitarie ed epidemiologiche.
- (7) Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro 30 giorni, dal Comune ove è avvenuto il decesso all'Azienda Sanitaria Locale nel cui territorio il Comune è ricompreso.

Articolo 9 - Comunicazioni decessi dovuti a reati

- (1) Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediatamente comunicazione all'autorità giudiziaria ed a quella di Pubblica Sicurezza.

Articolo 10 - Rinvenimento di parti di cadavere o resti mortali

- (1) Chi rinviene parti di cadavere o anche resti mortali o di ossa umane, deve informarne immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.
- (2) L'Azienda Sanitaria Locale, salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e successivamente comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Articolo 11 - Medico necroscopo

- (1) Le funzioni di medico necroscopo, di cui all'art. 74 d.P.R. 03.11.2000, n. 396 sul regolamento dello Stato Civile, sono esercitate da un medico nominato dall'Azienda Sanitaria Locale competente.
- (2) I medici necroscopi dipendono, per tale attività, dal Coordinatore Sanitario dell'Unità Sanitaria Locale, che ha provveduto alla loro nomina ed a questi riferiscono nell'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del Codice Penale.
- (3) Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato del citato art. 74, avendo cura di non indicare le cause di morte nel predetto certificato.
- (4) La visita del medico necroscopo deve essere sempre effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi di cui agli artt. 8, 9 e 10 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990, n. 285. Il limite massimo comunque, per l'accertamento necroscopico, è di 30 ore.

Articolo 12 - Autorizzazione alla sepoltura

1. L'autorizzazione alla sepoltura nel cimitero è rilasciata a norma dell'art. 74 d.P.R. 03.11.2000, n. 396 sul regolamento dello Stato Civile, dall'Ufficiale di Stato Civile. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura di parti di cadavere ed ossa umane.

Articolo 13 - Nati morti e prodotti abortivi

- (1) Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 37 d.P.R. 03.11.2000, n. 396, sul regolamento dello Stato Civile, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti.
- (2) Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che hanno, presumibilmente, compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati l'Azienda Sanitaria Locale.
- (3) A richiesta dei genitori, nel cimitero potranno essere raccolti, con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
- (4) Nei casi previsti dai commi 2 e 3, i parenti, o chi per essi, sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione, od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'Azienda Sanitaria Locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

CAPO III OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Articolo 14 - Periodo di osservazione

- (1) Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla Legge 02.12.1975, n. 644 e successive modificazioni, in materia di trapianti d'organo.

Articolo 15 - Periodo di osservazione nei casi di morte improvvisa o apparente

- (1) Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

Articolo 16 - Periodo di osservazione nei casi di morte per malattia infettiva-diffusiva o per avanzato stato di putrefazione.

- (1) Il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione di cui all'art. 14 del presente regolamento, su proposta del Medico di cui al precedente art. 11) comma 1 e 2, a meno di 24 ore qualora la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva, compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano.

Articolo 17 - Disposizione della salma durante il periodo di osservazione.

- (1) Durante il periodo di osservazione, il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

CAPO IV DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Articolo 18 - Depositi di osservazione ed obitori

- (1) Il Comune provvede al deposito di osservazione. L'obitorio è ubicato in locali idonei nell'ambito dell' A.U.S.L.3 Genovese .
- (2) L'ammissione nei depositi di osservazione o nell'obitorio e' autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

CAPO V FERETRI

Articolo 19 - Deposizione della salma nel feretro

- (1) Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 21.
- (2) In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
- (3) La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
- (4) Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui e' rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
- (5) Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale secondo il precedente art.8 comma 5;

Articolo 20 - Verifica e chiusura feretri

- (1) La chiusura del feretro è fatta secondo le istruzioni dettate in applicazione del D.P.R. 285/90 e degli artt. 9.6 e 9.7 della Circolare 31.07.1998 n.10 del Ministero della sanità, dall'Azienda Sanitaria Locale competente.

Articolo 21 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

- (1) La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
 - a) per inumazione:
 - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
 - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 ;
 - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;

- i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 81, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate, avendo cura di osservare le disposizioni di cui al successivo comma 4);

b) per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

- c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché quanto previsto dal D.P.C.M del 26/05/2002 del Ministero della Salute se il trasporto e' per o dall'estero;

d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:

- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;

e) cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

(2) I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

(3) Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della Azienda Sanitaria Locale , o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

(4) Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui e' destinata; se nel trasferimento e' stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

(5) Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

Articolo 22 Fornitura gratuita di feretri

(1) Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 21 lettera a) e lettera e) per salme di persone, come di seguito indicate, sempre che non vi siano persone o Enti o Istituzioni che se ne facciano carico:

- Nullatenenti e senza famigliari tenuti al mantenimento ai sensi del Codice civile, che, pur essendo titolari di beni mobili ed immobili, non abbiano eredi fino al sesto grado o non abbiano nominato alcun erede;
- Sconosciute rinvenute nel territorio comunale.

(2) Lo stato di indigenza o di bisogno è accertato dalla Giunta Comunale in base ai criteri previsti dalla normativa vigente

Articolo 23 - Piastrina di riconoscimento

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

CAPO VI TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 24 - Modalità del trasporto e percorso

(1) I criteri generali, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.

(2) Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

(3) Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

(4) Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

(5) Il Responsabile dell'ufficio comunale competente prenderà accordi con il Comando Locale dei Carabinieri per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

Articolo 25 - Esecuzione dei Trasporti Funebri

(1) Nel territorio del Comune il servizio trasporti funebri è esercitato da parte di Ditte private.

Articolo 26 - Orario dei Trasporti Funebri

(1) Il Sindaco determina con propria ordinanza gli orari di effettuazione dei trasporti funebri.

(2) La richiesta di effettuazione dei trasporti funebri è fatta tenendo conto degli orari determinati ai sensi del 1° comma e delle richieste pervenute in precedenza.

(3) Di norma i servizi di trasporto funebre non vengono effettuati nei giorni di domenica o negli altri giorni festivi. Il Sindaco potrà consentire deroghe per particolari motivi (esempio, più festività consecutive, decesso in abitazione di venerdì, ecc.).

Articolo 27 - Modalità dei Trasporti

- (1) Il servizio di trasporto funebre deve essere eseguito con idonei carri funebri chiusi.
- (2) L'uso del carro funebre non è obbligatorio per il trasporto di bambini di età inferiore ai dieci anni, dei nati morti, dei feti, di cassette ossario, di ossa, parti di cadavere o resti in cenere. In questi casi il trasporto può essere eseguito con auto privata chiusa.
- (3) In casi particolari il Sindaco può autorizzare che il trasporto funebre venga effettuato a piedi, recando il feretro a spalle.
- (4) Il Sindaco determina i percorsi dei trasporti funebri con propria ordinanza.
- (5) Per il trasporto dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero qualora non ci fosse cerimonia religiosa, si deve seguire la via più breve.
- (6) In casi particolari, a richiesta dei familiari, possono essere autorizzati, caso per caso, percorsi diversi.

Articolo 28 - Norme generali per i trasporti

- (1) In ogni trasporto nel Comune, da Comune a Comune e da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 21; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90, salvo sia stata imbalsamata.
 - (2) Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
- Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre

Articolo 29 - Riti religiosi

- (1) I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

Articolo 30 - Trasferimento di salme senza funerale

- (1) Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del DPR 285/90, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
- (2) Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.

(3) Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

(4) I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo e con l'esclusione di quello di cui al primo comma, sono subordinati al pagamento dei diritti fissati in tariffa.

(5) I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio, ecc... ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Articolo 31 - Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

(1) Nel caso di morte per malattie infettive diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

(2) Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 18 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.

(3) E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

(4) Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Articolo 32 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

(1) Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, e' autorizzato dal Responsabile del Servizio competente a seguito di domanda degli interessati.

(2) La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

(3) All'autorizzazione è successivamente allegato il documento del Dirigente dei Servizi di Igiene pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 20.

(4) Dell'autorizzazione al trasporto e' dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

(5) Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 21, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.

(6) In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il Cimitero o per altro Comune, il trasporto e' eseguito interamente da terzi debitamente autorizzati.

(7) Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto e' data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25, comma 1 e 25, comma 2 del D.P.R. 285/90.

(8) Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove e' avvenuto il decesso.

Articolo 33 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero

(1) Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Responsabile del Servizio competente con decreto a seguito di domanda degli interessati.

Articolo 34 - Trasporti all'estero o dall'estero

(1) Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata con R.D. 1/7/1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

Articolo 35 - Trasporto di ceneri e resti

(1) Il trasporto fuori Comune o all'estero di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio competente.

(2) Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

(3) Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

(4) Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 59.

TITOLO II - CIMITERI

CAPO I CIMITERI

Articolo 36 - Elenco - cimiteri

(1) Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934 n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento nel/i cimitero/i sito/i in questo Comune

Articolo 37 – Disposizioni generali - Vigilanza

(1) E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285. e dal D.P.C.M. del 26/05/2000

(2) L'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco.

(3) Alla manutenzione del cimitero, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 112, 113 e 114 del D.Lvo 18.08.2000, n. 267.

(4) Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

(5) Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

(6) Il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'A.U.S.L. controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Articolo 38 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

(1) Nel cimitero, sono ricevute e seppelite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone

- decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.

- native nel territorio del comune e che vi hanno mantenuto la residenza fino a quando per motivi di assistenza non hanno dovuto trasferirla in altri comune presso case di cura

- NON native nel territorio del comune e che vi hanno mantenuto la residenza fino a quando per motivi di assistenza non hanno dovuto trasferirla in altri comune presso case di cura

- native nel territorio del comune indipendentemente dalla loro residenza in vita

(2) Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

(3) Sono ammesse le salme come disposto dall'art.50, comma 1_d del D.P.R. 285/90

CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Articolo 39- Disposizioni generali

(1) Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

(2) Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

(3) Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, familiari, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

(4) Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e dal successivo art. 42.

Articolo 40 - Piano regolatore cimiteriale

- (1) Il Consiglio Comunale può adottare un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.
- (2) Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'Azienda Sanitaria Locale.
- (3) Nella elaborazione del piano l'Ufficio tecnico dovrà tener conto:
 - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni;
 - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
 - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
 - f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.
- (4) Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
 - a) campi di inumazione comune;
 - b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
 - c) tumulazioni individuali (loculi);
 - d) cellette ossario;
 - e) nicchie cinerarie;
 - f) ossario comune;
 - g) cinerario comune.
 - h) Campi per la costruzione di sepolture private per tumulazioni ceneri per famiglie o collettività;
- (5) La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.
- (6) Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito.
- (7) Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione e le dimensioni dei medesimi.

CAPO III CAMERA MORTUARIA

Articolo 41 - Camera mortuaria

- (1) Il cimitero deve avere una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento. Nei casi in cui il cimitero non abbia il deposito di osservazione previsto dall'art. 12 del D.P.R. 1990/285, funziona come tale la camera mortuaria. In tali casi, il corpo deve essere posto nelle condizioni di cui all'art. 11 del D.P.R. 1990/285 e sottoposto alla sorveglianza di cui all'art. 12, comma 2 del medesimo.

Articolo 42 - Caratteristiche della Camera Mortuaria

- (1) La camera mortuaria deve essere illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero e dotata di acqua corrente.
- (2) Le pareti di essa, fino all'altezza di mt. 2, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero, essere intonacate a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento, costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, ben unito, lavabile, deve essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.

CAPO IV INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 43 - Inumazione

(1) Le sepolture per inumazione sono effettuati in campi comuni ed hanno durata di 10 anni dal giorno del seppellimento.

Articolo 44 - Cippo

(1) Ogni fossa nei campi comuni di inumazione e' contraddistinta, da un cippo, fornito e messo dal privato, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici.

(2) L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

(3) In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR 10/9/1990 n. 285.

Articolo 45- Tumulazione

(1) Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare le spoglie mortali.

(2) Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

(3) Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

(4) Nei loculi già a concessione perpetua o a tempo determinato e' ammessa la collocazione di cassette per resti mortali e di urne cinerarie fino ad massimo di tre , compresa la salma. Le spese per la tumulazione suppletiva sono a carico dei richiedenti e nel caso di loculi perenni non incidono sulla perpetuità della concessione.

La predetta tumulazione suppletiva di cassetine con i resti o con le ceneri di altre salme, e' subordinata all'acquisizione della manifestazione del consenso del concessionario da esprimersi in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà'.

(5) Nelle cappelle gentilizie di famiglia il diritto di sepoltura è riservato al concessionario ed ai suoi familiari, nonché ai loro discendenti, ed ai loro eredi testamentari e si esercita fino ad esaurimento della capienza del sepolcro.

(6) Ai fini del presente articolo, 'familiari del concessionario' s' intendono il coniuge, i suoi ascendenti e discendenti in linea retta, i parenti in linea collaterale fino al sesto grado, gli affini fino al secondo grado del concessionario, gli affini in primo grado dei discendenti del concessionario, i loro coniugi e quanti, pur non avendo con il concessionario o con i familiari dello stesso vincoli di parentela, di coniugio o di affinità, hanno fatto parte in vita del loro nucleo familiare.

(7) Il concessionario ha, altresì, facoltà di ampliare diritto di sepoltura ad alcuni familiari, ovvero di attribuirlo a soggetti diversi dai familiari, specificamente individuati nell'atto di concessione da esprimersi in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà'.

Articolo 46 - Deposito provvisorio

(1) A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo, messo a disposizione del Comune, previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

(2) La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino delle cappelle gentilizie già in concessione oppure devono eseguire delle tumulazioni suppletive in loculi/ ossari già date in concessione a terzi.
- c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.

(3) La durata del deposito provvisorio e', limitata al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori o dalla domanda di tumulazione definitiva degli interessati, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi. Il canone di utilizzo e' calcolato in semestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di semestre sono computate come semestre intero.

(4) A garanzia è richiesta la costituzione in numerario di un deposito cauzionale nella misura stabilita in tariffa.

(5) Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori o alla definizione della procedura concessoria, il Sindaco, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare la salma in campo comune. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

(6) E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

(7) In caso non ci fossero loculi e/o ossari disponibili ne loculie/o ossari in costruzione il periodo di deposito provvisorio è gratuito

CAPO V ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 47 - Esumazioni ordinarie

(1) Nel cimitero il turno ordinario di inumazione e' pari a quello fissato dall'art. 82 del DPR 285/90 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.

(2) Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di ottobre ad aprile

(3) Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

(4) Al necroforo comunale ovvero all'apposito incaricato di dette operazioni spetta stabilire se un cadavere è mineralizzato o meno al momento dell'esumazione. Nel caso in cui i resti esumati non siano in condizioni di completa mineralizzazione saranno inumati nel campo indecomposti o, in mancanza di questo, in altro campo comune. Il tempo di inumazione di norma è stabilito in cinque

anni. Qualora si faccia ricorso all'impiego di sostanze che facilitino la decomposizione dei resti, detto periodo si riduce a due anni.

(5). In conformità a quanto prescritto dal Ministero della Sanità, qualora i resti non fossero completamente mineralizzati, su richiesta degli aventi diritto, si procederà alla cremazione.

(6). Nel caso in cui i resti siano mineralizzati, le ossa rinvenute in occasione dell'esumazione vengono raccolte nell'ossario comune, a meno che i familiari facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette ossario o in altri loculi ovvero per cremarle.

Articolo 48 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

(1) E' compito del Responsabile del servizio competente autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

(2) Annualmente il responsabile del servizio competente curerà la stesura di tabulati con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

(3) L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo comune e' fissato con comunicazione di servizio da affiggere sulla lapide o con cartello nel perimetro interessato, con congruo anticipo.

Articolo 49 - Esumazione straordinaria

(1) L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

(2) Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

(3) Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte e' compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.

(4) Quando e' accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria e' eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

(5) Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della Azienda Sanitaria Locale o di personale tecnico da lui delegato. e dell'incaricato del servizio di custodia

(6) Il Comune può però autorizzare esumazioni straordinarie delle salme per effettuare traslazioni in altra sepoltura o per successive inumazioni o cremazioni.

Articolo 50 - Estumulazioni

(1) Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

(2) Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni.

(3) Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

a) a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni;

b) su ordine dell'Autorità giudiziaria.

- (4) I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
- (5) In conformità a quanto prescritto dal Ministero della Sanità, qualora i resti non fossero completamente mineralizzati, su richiesta degli aventi diritto, si procederà alla cremazione.
- (6) Il Comune può autorizzare estumulazioni straordinarie delle salme per effettuare traslazioni in altra sepoltura o per successive inumazioni o cremazioni.
- (7) I resti mortali sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
- (8) E' possibile, previa autorizzazione del responsabile del servizio competente, riunire i resti mortali raccolti nella cassetta di zinco, in un loculo contenente il feretro di un familiare;
- (9) E' possibile, previa autorizzazione del responsabile del servizio competente, riunire nella stessa celletta più cassette di zinco contenenti resti mortali appartenenti ad un familiare;
- (10) eliminato
- (11) eliminato
- (12) A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il responsabile del servizio competente può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.
- (13) Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

Articolo 51 - Esumazioni ed estumulazioni. Pagamento delle tariffe

- (1) Le esumazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento delle somme previste dalle relative tariffe.
- (2) Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione e' subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
- (3) Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa.

Articolo 52 - Raccolta delle ossa

- (1) Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

Articolo 53 - Oggetti da recuperare

- (1) Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
- (2) Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali e' consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio preposto.
- (3) Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati all'Ufficio preposto che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Articolo 54 - Disponibilità dei materiali

- (1) I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
- (2) Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
- (3) Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile del Servizio competente può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
- (4) Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
- (5) Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
- (6) Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero.

CAPO VI - C R E M A Z I O N E

Articolo 55 - Crematorio

- (1) Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino nella Regione Liguria

Articolo 56 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

- (1) L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal Comune di decesso, previa acquisizione di un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
- (2) L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata a seguito di:
 - a) disposizione testamentaria del defunto;
 - b) iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutarî la cremazione dei propri associati;
 - c) in mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, volontà del coniuge del defunto o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi manifestata al Comune di decesso o di residenza;
 - d) volontà manifestata dal tutore nel caso di minore o di persona interdetta.
- (3) In presenza di volontà testamentaria espressa dal defunto l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro la volontà dei familiari, a richiedere l'autorizzazione alla cremazione.
- (4) Nel caso in cui nel testamento non sia indicato l'esecutore testamentario, i familiari devono rispettare e dare attuazione alla volontà del defunto di essere cremato.

(5) Il Comune competente autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni, secondo le procedure previste per l'autorizzazione alla cremazione o, in caso di irreperibilità dei familiari, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio di un pubblico avviso, senza necessità di acquisire il certificato di cui al comma 1

(6) La cremazione delle ossa contenute nell'ossario comune è autorizzata dal comune sul cui territorio è ubicato il cimitero

(7) Ai fini di ridurre l'emissione di inquinanti solidi e gassosi in atmosfera e i tempi di cremazione, per le ossa contenute nell'ossario comune occorre usare una cassa di legno non verniciata e con caratteristiche di facilità di combustione, fatte salve ulteriori norme tecniche elaborate dai Ministeri competenti ai sensi dell'articolo 8 della l. 130/2001.

Articolo 57 - Urne cinerarie

(1) Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.

(2) Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

(3) A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata;

(4) Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad Associazione per la cremazione di cui all'art. 79/3 del DPR 10/9/1990 n. 285 costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione. Spetta al Consiglio Comunale la disciplina delle tariffe per l'uso dei colombari.

CAPO VII POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 58 - Orario - Servizio di Custodia

(1) Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco con propria Ordinanza.

(2) Il Servizio di custodia dei Cimiteri è assicurato con personale comunale o mediante convenzioni con terzi.

(3) Il responsabile del servizio competente sovrintende all'attività del/dei custode/i.

Articolo 59 - Disciplina dell'ingresso

- (1) Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi.
- (2) E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.
- (3) Per motivi di salute od età il responsabile del Servizio competente può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli.

Articolo 60 - Divieti speciali

- (1) Nel cimitero e' vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce, usare strumenti di diffusione sonora,
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - d) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
 - e) calpestare e danneggiare sepolture, aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - f) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - g) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del servizio competente. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile del servizio competente;
 - o) qualsiasi attività commerciale;
 - p) chiedere elemosina, fare questue o raccolta fondi, salvo non sia intervenuta autorizzazione del Responsabile del servizio competente;
 - q) svolgere cortei o simili, salvo che per le annuali celebrazioni in occasione della ricorrenza della Commemorazione dei Defunti o previa autorizzazione del Responsabile del servizio competente;
 - r) coltivare piante o altre essenze vegetali, anche se a decoro delle sepolture, senza autorizzazione del Responsabile del servizio competente, che la può concedere solo ove le essenze vegetali che si intendono mettere a dimora presentino caratteristiche di lieve radicazione.
- (2) I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
- (3) Chiunque tenesse, nell'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Articolo 61 - Riti funebri

- (1) Nell'interno del cimitero e' permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
- (2) Per le celebrazioni che possono dar luogo a presenze di pubblico deve essere dato preventivo avviso all'incaricato del servizio.

Articolo 62 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

- (1) Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dall'Ufficio tecnico;
- (2) Ogni epigrafe deve essere approvata dall'Ufficio tecnico contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.
- (3) Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, o in dialetto locale,.
- (4) Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
- (5) Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
- (6) Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'art. 100.
- (7) Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
- (8) Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; e' pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Articolo 63 - Fiori e piante ornamentali

- (1) Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così' da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale addetto alla manutenzione del cimitero, li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
- (2) Nel cimitero, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Articolo 64 - Materiali ornamentali

- (1) Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
- (2) Il Personale addetto alla manutenzione del cimitero disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
- (3) I provvedimenti d'ufficio di cui al 1 comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Pretorio per due mesi, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
- (4) Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 56 in quanto applicabili.

TITOLO III

CAPO I – TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 65 - Sepolture private

- (1) Per le sepolture private e' concesso l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune(Loculi);
 - (2) Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie .
 - (3) Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) sepolture individuali (loculi, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);
 - (4) Il rilascio della concessione e' subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
 - (5) Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10/9/1990 n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
 - (6) La concessione, è regolata da schema di contratto-tipo approvato dal Responsabile del Servizio competente;
 - (7) Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - a) la natura della concessione e la sua identificazione,
 - b) la durata;
 - c) la/e persona/e o, i concessionari/ie;
 - d) le salme destinate ad esservi accolte
 - e) l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - f) gli obblighi ed oneri cui e' soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.
- Le tariffe per la concessione delle aree e dei manufatti eseguiti dal Comune sono disciplinate con delibera della Giunta Comunale.

Articolo 66 - Durata delle concessioni

(1) Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

(2) La durata e' fissata:

- in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività,
- in 40 anni per colombari e loculi
- in 99 anni per ossari e cellette cinerarie

(3) A richiesta degli interessati e' consentito il rinnovo per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa,

(4) Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data dell'atto di concessione.

(5) Allo scadere della concessione gli aventi titolo alla stessa dovranno riconsegnare al Comune la sepoltura libera da cadaveri, resti o ceneri sostenendo le spese delle rispettive operazioni cimiteriali.

Articolo 66 BIS – Sepolture private a tumulazioni pregresse – mutamento del rapporto concessorio

(1) Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'«immemoriale», quale presunzione «juris tantum» della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

Per le concessioni sussistenti successivamente alla data di entrata in vigore del R.D.21.12.1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione può procedersi alla adozione del formale atto di concessione – per sanare l'omissione a suo tempo avvenuta – alle condizioni vigenti all'atto in cui di fatto, la concessione fu effettuata o comunque consentita, salvo per quanto concerne la durata in quanto l'art. 92 del DPR 10.09.1990, n. 285 stabilisce norme che si applicano anche alle concessioni avvenute prima della sua entrata in vigore.

(2) Il responsabile del servizio competente con idoneo provvedimento può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale, fermo restando che :

- a) Il riconoscimento della concessione potrà avvenire solo a favore dei richiedenti che abbiano con i defunti tumulati uno dei rapporti di parentela di cui all'art. 74 del codice civile o di coniugio, purché non risulti una espressa volontà del fondatore stesso e che possano dimostrare la propria volontà discendenza in linea retta o collaterale per successione iure sanguinis del concessionario d'origine come ricostruito dalla procedura ovvero dichiarazione di essere eredi testamentari.
- b) La durata del diritto d'uso sulla concessione cimiteriale da riconoscere rimarrà assoggettata al regime giuridico vigente al momento del presunto rilascio originario e sarà gratuita.
- c) Costituiranno titolo al riconoscimento della concessione tutti i documenti in possesso dei richiedenti e/o dell'Amministrazione riconducibili alla sepoltura privata. Quali ad esempio eventuali ricevute di pagamento dell'area e delle spese di tumulazione dei defunti, eventuali precedenti autorizzazioni edilizie ottenute per l'esecuzione di interventi sulla sepoltura in questione e quant'altro ritenuto utili allo scopo.
- d) Verrà riconosciuto il mantenimento delle salme, dei resti ossei o ceneri già tumulati nell'area/loculo oggetto di richiesta a titolo di presunta benemeranza se fuoriuscenti dal regolamento applicabile.
- e) Per le tombe in stato di fatiscenza e/o che non rispondono più ai requisiti igienico- sanitari necessari per acconsentire la tumulazione gli aventi diritto d'uso risultanti dall'applicazione dell'istituto dell'immemoriale dovranno impegnarsi formalmente all'esecuzione dei

necessari lavori di sistemazione con le modalità ed entro i termini dell'art.69 del presente regolamento

- f) La richiesta di riconoscimento da parte dei cittadini interessati dovrà essere presentata per iscritto utilizzando l'apposita modulistica predisposta dall'ufficio demografico
- g) La determinazione dirigenziale conclusiva del procedimento terrà luogo all'atto di concessione che non risulta essere stato stipulato a norma di regolamento

Articolo 67 - Modalità di concessione

- (1) Chiunque intenda ottenere la concessione di una sepoltura privata deve presentare domanda al Sindaco, indicando il cimitero, il tipo di concessione richiesta e, se la richiesta, provvisoriamente, viene presentata da terzi, il concessionario.
- (2) L'assegnazione della sepoltura avviene osservando i criteri stabiliti dal Consiglio Comunale.
- (3) La domanda di concessione comporta, di diritto, la sottomissione del richiedente e del concessionario a tutte le disposizioni del presente Regolamento, anche se non espressamente richiamate nella domanda stessa.
- (4) La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
- (5) La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, e' data in ogni tempo secondo la disponibilità.
- (6) Ad eccezione delle concessioni riguardanti tombe di famiglia, le concessioni di sepolture private hanno luogo solo in occasione della sepoltura delle persone cui sono destinate
La suddetta prescrizione è derogabile limitatamente alle istanze di rinnovo di concessioni di loculi, ossari e cellette non ancora scadute e concesse a persone viventi per sé medesime.
- (7) Per le sepolture di cui nell'atto di concessione non siano specificate le generalità della salma da tumulare, l'individuazione della salma medesima sarà effettuata nell'atto di autorizzazione al seppellimento.
- (8) La concessione non può essere fatta a persona che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
- (9) Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie e loculi, sono a carico dei concessionari

Articolo 68 - Uso delle sepolture private

- (1) Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è assolutamente commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
- (2) Il concessionario può usare la concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.
- (3) E' dovere del concessionario mantenere in modo decoroso il proprio sepolcro curando la pulizia delle superfici, delle lapidi e delle altre parti decorative ed effettuando periodicamente i lavori necessari a mantenere il sepolcro in buono stato di manutenzione ordinaria e straordinaria ai sensi dell'art. 63 del D.P.R. 285/90.

Articolo 69 - Manutenzione

- (1) La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
- (2) Qualora vi sia pericolo per la pubblica incolumità e il concessionario non provveda immediatamente a rimuovere le cause del pericolo, il Comune esegue i lavori, o la messa in sicurezza della zona, rivalendosi per i costi sostenuti sul concessionario o sugli aventi diritto inadempienti.
- (3) Qualora il concessionario non provveda alla manutenzione ai sensi del comma 1, il Comune provvede alla dichiarazione della decadenza della concessione.

Articolo 70 - Costruzione dell'opera - Termini

- (1) Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 67, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art. 81 ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione della concessione corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.
- (2) Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.
Per motivi da valutare dal Responsabile del servizio competente, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

CAPO II DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Articolo 71 - Divisione, Subentri

- (1) In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, gli eredi legittimi o le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione al Responsabile del servizio competente entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
- (2) L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal Responsabile del servizio competente ,rilasciando una nuova concessione. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto
- (3) La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
- (4) Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Articolo 72 - Rinuncia a concessione

- (1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale quando la sepoltura non è stata occupata da salma mediante restituzione del 40% dell'importo pagato
- (2) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Articolo 73 - Rinuncia a concessione di aree libere

- (1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
 - b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.
- (2) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Articolo 74 - Rinuncia a concessione di aree con parziale totale costruzione

- (1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al 2° e 3° comma dell'art. 67, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
- (2) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Articolo 75 - Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua

- (1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui al 4° comma dell'art. 67, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti con spese a carico del comune
- (2) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

CAPO III REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 76 - Revoca

- (1) Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
- (2) Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di concessione a tempo determinato eventualmente eccedente i 99 anni della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

(3) Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Articolo 77 - Decadenza

- (1) La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 69, penultimo comma;
 - d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 72, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - e) quando la sepoltura privata, ancorché perenne, risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 68;
 - f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
- (2) La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo.
- (3) In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale per la durata di 90 giorni consecutivi. La procedura s'interromperà per gli aventi diritto che entro la scadenza dei 90 giorni si presentino e s'impegnino, con apposita dichiarazione, a ripristinare il manufatto entro un congruo termine. Alla scadenza infruttuosa dei 90 giorni, verrà invece emessa determinazione del Responsabile del Servizio con cui la concessione viene dichiarata decaduta per abbandono
- (4) Per le salme che risulteranno abbandonate e per le quali non è stato possibile individuare un parente obbligato per legge, il Comune provvederà senza operare alcuna lavorazione. alla sola traslazione in cassa idonea, della salma che verrà inumata per tre anni, trascorsi i quali si provvederà ,alla riduzione della salma in resti mortali e gli stessi verranno collocati nell'ossario comune”
- (5) Le sepolture rese in tal modo sgombre, tornano nella disponibilità del Comune che può concederle a chi ne faccia richiesta.
- (6) I costi delle movimentazioni effettuate dal comune saranno addebitate, dove presenti, agli aventi causa

Articolo 78 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

- (1) Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del servizio competente disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
- (2) Dopodiché lo stesso Responsabile del servizio disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Articolo 79 - Estinzione

- (1) Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 66;
- (2) Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
- (3) Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.
- (4) I costi delle movimentazioni effettuate dal comune saranno addebitate, dove presenti, agli aventi causa.
- (5) Per le salme che risulteranno abbandonate e per le quali non è stato possibile individuare un parente obbligato per legge, il Comune provvederà senza operare alcuna lavorazione. alla sola traslazione in cassa idonea, della salma che verrà inumata per tre anni, trascorsi i quali si provvederà ,alla riduzione della salma in resti mortali e gli stessi verranno collocati nell'ossario comune”

TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 80 - Accesso al cimitero

- (1) Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
- (2) Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata dalla relativa documentazione.
- (3) Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc..., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso dell'Ufficio Tecnico Comunale.
- (4) E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
- (5) Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 63 e 64 in quanto compatibili.

Articolo 81 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

- (1) I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Ufficio Tecnico Comunale, su conforme parere del coordinatore sanitario e della Commissione Edilizia, se esistente, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.
- (2) Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

(3) Il numero dei loculi ipogei ed epigei e' fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre tale numero normale possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento per ogni loculo in più, del canone di tariffa.

(4) Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza e' determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3,50.

(5) Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

(6) La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

(7) Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso dell'Ufficio Tecnico Comunale;

(8) In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

(9) Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

(10) Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, e' sufficiente ottenere l'autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.

(11) I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale, lapidi, ricordi, e similari.

Articolo 82 - Responsabilità

(1) I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Articolo 83 - Recinzione aree - Materiali di scavo

(1) Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

(2) E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.

(3) I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dai servizi di polizia mortuaria, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 84 - Introduzione e deposito di materiali

(1) E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dall'Ufficio Tecnico Comunale. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

(2) E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

(3) Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

(4) Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

Articolo 85 - Orario di lavoro

(1) L'orario di lavoro per le imprese e' fissato dall'Ufficio Tecnico Comunale.

(2) E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Articolo 86 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

(1) L'Ufficio Tecnico Comunale in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

(2) Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Articolo 87 - Vigilanza

(1) L'Ufficio Tecnico Comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

(2) L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari.

Articolo 88 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

(1) Il personale dei Cimiteri e' tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

(2) Altresì il personale dei cimiteri e' tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

(3) Al personale suddetto e' vietato:

- a) eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti al cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per se' o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

(4) Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

(5) Il personale del cimitero e' sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

CAPO II IMPRESE POMPE FUNEBRI

Articolo 89 - Funzioni - Licenza

(1) Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
- fornire feretri e gli accessori relativi;
- occuparsi della salma;
- effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.

(2) Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.

Articolo 90 - Divieti

(1) E' fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 91 - Mappa

- (1) Presso il Responsabile del servizio competente è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
- (2) La mappa e' documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero.
- (3) Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Articolo 92 - Annotazioni in mappa

- (1) Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
- (2) La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
 - d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - e) gli estremi del titolo costitutivo;
 - f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
 - g) la natura e la durata della concessione;
 - h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Articolo 93 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

- (1) Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 - 53 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
- (2) Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma e' da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.
- (3) In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Articolo 94 - Schedario dei defunti

- (1) Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

(2) Il Responsabile del servizio competente, sulla scorta del registro di cui all'art. 95, terra' annotati in ordine alfabetico, suddiviso per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

(3) In ogni scheda saranno riportati:

- a) le generalità del defunto;
- b) il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'art. 94.

Articolo 95 - Scadenziario delle concessioni

(1) Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

(2) Il Responsabile del servizio competente è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza.

CAPO II NORME TRANSITORIE - SANZIONI - TARIFFE E CANONI - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 96 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

(1) Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

(2) Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a disposizioni precedenti, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

(3) Il provvedimento del Responsabile del servizio competente con cui si riconoscono diritti pregressi sorti precedentemente e' comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

(4) Gli adempimenti di cui all'art. 73, relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

(5) Salvo quanto previsto ai precedenti commi, le disposizioni in materia di Polizia Mortuaria precedenti cessano di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente Regolamento.

Articolo 97 - Cautele

(1) Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni azioni, ecc...) od una concessione (aree, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti) o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc...), s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

(2) In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

(3) Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Articolo 98 - Atti previsti dal presente regolamento

(1) Spetta ai dipendenti individuati quali responsabili di servizio nell'ambito del Regolamento per l'organizzazione degli uffici, l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

Articolo 99 - Concessioni pregresse

(1) Salvo quanto previsto dall'art. 99 le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Articolo 100 - Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

(1) Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell' "immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

Per le concessioni sussistenti successivamente alla data di entrata in vigore del R.D. 21.12.1942 n. 1880 per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione può procedersi alla adozione del formale atto di concessione – per sanare l'omissione a suo tempo avvenuta – alle condizioni vigenti all'atto in cui di fatto, la concessione fu effettuata o comunque consentita, salvo per quanto concerne la durata in quanto l'art. 92 del DPR 10.09.1990 n. 285 stabilisce norme che si applicano anche alle concessioni avvenute prima della sua entrata in vigore.

Tale sanatoria formale è effettuata previo accertamento che il richiedente la concessione avesse a suo tempo provveduto al pagamento della tariffa allora vigente ed agli altri adempimenti richiesti per poter effettuare la tumulazione delle salme in loculi o tombe. Dall'atto di concessione ora adottato dovrà comunque risultare che la stessa di fatto, è avvenuta all'epoca nella quale è stata corrisposta la tariffa allora dovuta e che l'atto stesso ha il solo fine di regolare amministrativamente la situazione esistente.

Articolo 101 - Tariffe e Canoni

Il presente Regolamento viene approvato con la sola indicazione dell' "Allegato A - tariffe dei servizi cimiteriali", con gli importi non determinati, in modo da consentire la loro determinazione ed eventuale aggiornamento alla Giunta Comunale istituzionalmente competente.

Articolo 102 - Sanzioni

(1) La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 103 - Regolamento speciale di polizia mortuaria

(1) Per quanto non previsto nel presente regolamento, si richiamano le disposizioni del "Regolamento di Polizia Mortuaria" approvato con D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285, della Circolare Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.2003, della Circolare Ministero della Sanità n. 10 del 31.07.1998 e del T.U. delle Leggi sanitarie 27 Luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni.

Articolo 104 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento di Polizia Mortuaria, e l'allegato "A" abroga tutte le precedenti norme regolamentari emesse dal Comune, ed entra in vigore, ad esclusione degli art.39,40. 41 42 che entreranno in vigore entro il terzo anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, espletate le procedure ex art. 345 R.D. 27.07.1934, n. 1265. Tali procedure consistono nell'obbligatoria omologazione del Ministero della Salute, per tramite l'Ufficio Territoriale di Governo, e successiva pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 (quindici) giorni consecutivi.

TARIFFE

TABELLA 1 - CONCESSIONI

1) Concessione o rinnovo di concessione novantanovenale destinata a famiglie o collettività per:	Euro	_____
2) Concessione o rinnovo di concessione quarantennale di sepolture private a tumulazione individuale (loculi):		
2.a nati e residenti nel Comune		
1) I fila	Euro	_____
2) II fila	Euro	_____
3) III fila	Euro	_____
3) IV fila	Euro	_____
2.b.nati altrove e non residenti		
1) I fila	Euro	_____
2) II fila	Euro	_____
3) III fila	Euro	_____
3) IV fila	Euro	_____
3) Concessione o rinnovo di concessione novantanovenale di cellette ossario individuali o nicchie cinerarie individuali	Euro	_____
4) Concessione per tumulazione provvisoria in loculo		
a) canone di utilizzo semestrale	Euro	_____
b) deposito cauzionale	Euro	_____

Le tariffe sopra riportate si intendono escluse di tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula dei relativi atti.

TABELLA 2 - CANONI

1) Inumazioni, comprensive di scavo fossa, reinterro e sistemazione dell'area, senza: lievo di eventuali marmi, i costi	Euro	_____
2) Esumazioni ordinarie , comprensive di scavo fossa, raccolta resti e reinterro, senza: lievo di eventuali marmi	Euro	_____
3) Esumazioni straordinarie comprensive di scavo, trasporto e deposito nella nuova sepoltura, senza: lievo di eventuali marmi, lievo del copritomba e della lastra sigillo loculo.....	Euro	_____
4) Estumulazioni ordinarie , comprensive di raccolta resti, senza: lievo dei copritomba o delle lastre sigillo loculo	Euro	_____
5) Estumulazioni straordinarie , comprensive di raccolta resti, senza: lievo dei copritomba o delle lastre sigillo loculo	Euro	_____
6) Estumulazioni di cassetine ossario o di urne cinerarie, in caso di trasferimento in nuova tumulazione, compreso deposito nella nuova sepoltura, senza: lievo dei copritomba o lastre sigillo loculo,	Euro	_____
7) Assistenza per inserimento salma, resti mortali o urne cinerarie in sepolcreto o cappella gentilizia.....	Euro	_____
8) Smuratura ossario per trasferimento resti mortali o ceneri.....	Euro	_____
8) Inserimento in loculo o ossario di ulteriori cassetine di resti mortali o urne cinerarie.....	Euro	_____
9) Tumulazione provvisoria (solo diritti).....	Euro	_____
10) Collocazione provvisoria resti mortali in ossario (solo diritti).....	Euro	_____
11) Rifacimento e/o manutenzione straordinaria tombe e cappelle gentilizie (solo diritti).....	Euro	_____
12) Licenza per la costruzione di sepolture private (cripte o cappelle gentilizie) (solo diritti).....	Euro	_____
13) Aggiornamento intestazione delle concessione cimiteriale (solo diritti).....	Euro	<u>GRATUITO</u>

I canoni relativi alle prestazioni rese, sono intese senza la fornitura di tutti quegli elementi come copricassa, cassetine ossario, ecc., eventualmente necessari.